

IVA**L'acconto Iva 2021 – I° Parte**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Entro il prossimo **27 dicembre** i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'**acconto Iva 2021** ([articolo 6 L. 405/1990](#)), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Sono **esonerati** da tale obbligo:

- i soggetti passivi Iva che **hanno cessato l'attività nel corso del 2021** e, non avendo registrato alcuna operazione nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2021, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre del 2021 (contribuenti trimestrali);
- i soggetti in **regime agricolo di esonero** ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** ([articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- le **società, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere** che applicano il **regime forfetario di cui alla L. 398/1991**;
- i soggetti che hanno aderito al **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ([articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#)) o al **regime forfetario** ([articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#));
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti o non imponibili Iva**;
- i soggetti che hanno effettuato **operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment**.

Il versamento va effettuato, purché l'importo non sia inferiore a **103,29 euro**, tramite modello

F24 con indicazione dei seguenti codici tributo:

- “**6013**” per i contribuenti mensili
- “**6035**” per quelli trimestrali,

indicando come **periodo di riferimento il 2021**.

L'acconto così determinato verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 17 gennaio 2022), per il **quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2022).

L'ammontare dell'acconto Iva e il **metodo utilizzato per determinarlo** vanno infine riportati nel rigo **VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021** o, in caso di compilazione, nel rigo **VH17 del modello Iva 2022**.

Passando all'analisi dei **metodi di determinazione dell'aconto Iva**, secondo il **metodo storico**, che è generalmente il più utilizzato, l'ammontare è calcolato in misura pari all'**88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell'anno precedente**, a seconda della **periodicità di liquidazione adottata dal contribuente**.

In considerazione del fatto che il **quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente** all'Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'aconto Iva è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2021.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

- per i **contribuenti mensili**, all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i **contribuenti trimestrali speciali** di cui all'[**articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972**](#) all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali per opzione all'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020**, pari alla seguente somma se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 - VL36.

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- **passaggio da trimestrale a mensile:** in questo caso il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile dalla seguente operazione:

(VL38 – VL36 + VP13/VH17)

3

- **passaggio da mensile a trimestrale:** l'aconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre

o se compilato il quadro VH

VH13 + VH14 + VH15 + VH17

E' importante sottolineare, come precisato nella [risoluzione 157/E/2004](#), che, per la **determinazione dell'aconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:**

- **gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale**, indicati nel rigo VL36;
- **l'eventuale adeguamento ai fini Iva:** l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell'aconto Iva 2021.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della **contabilità separata** ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) e presenza di **diverse periodicità di liquidazione Iva**, il relativo aconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

- della **liquidazione di dicembre 2020** con riferimento all'attività "mensile";
- della **dichiarazione Iva 2021**, relativa al 2020, per quella "trimestrale".